



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico [REDACTED] ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 702 TER C.P.C., 35 D.LGS. 25/2008 e 19 D.LGS. 150/2011

nella causa civile di I grado iscritta al n. 72084 affari civili contenziosi dell'anno 2015 posta in decisione all'udienza del 2 maggio 2017 e vertente

T R A

[REDACTED] nato in [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Mascagni, n. 186, presso lo studio dell'Avv. I.M. Pitorri, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

Ricorrente

E

**MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

Resistente contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: protezione internazionale.

L'odierno ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 9.7.2015 (notificato il 26.10.2015) con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria ed umanitaria, esponendo di provenire dal Senegal (originario della regione di Kolda, Casamance), di essere fuggito dal Senegal nel 2012 a seguito di un attacco notturno di presunti ribelli, avendo raggiunto l'Italia nel 2014.

Ha lamentato la superficialità della valutazione della commissione, da ritenersi sommaria, lacunosa e priva di approfondita istruttoria.

Ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, quello della protezione sussidiaria od umanitaria.

L'amministrazione resistente non si è costituita nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo.

La domanda, preliminarmente, deve essere ritenuta ammissibile e tempestiva, atteso che la notifica del provvedimento impugnato risulta effettuata il 26.10.2015 ed il ricorso depositato in data 9.11.2015, dunque nel rispetto del termine di legge.

Occorre ricordare, in ordine alla richiesta principale, che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954, n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.

Detto status si configura quindi in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr., per tutte, Cons. Stato, 18.3.1999, n. 291).

Nella fattispecie, non sussistono gli estremi per il riconoscimento del rifugio, non avendo il ricorrente nemmeno dedotto l'esistenza di una persecuzione individuale riconducibile ad una delle motivazioni di legge e comunque avendo lo stesso riferito in maniera estremamente generica ed assolutamente poco credibile circa l'attacco notturno di un gruppo di ribelli nel 2012 (che a suo avviso potevano trattarsi anche di delinquenti comuni), descritti in maniera scarsamente circostanziata e comunque dal punto di vista soggettivo con rappresentazione di un timore meramente astratto in considerazione della circostanza che esso sarebbe stato contattato dai militanti di un gruppo ribelle dal quale non sarebbe mai stato minacciato all'esito del proprio rifiuto di far parte del gruppo e che il padre ed il fratello continuerebbero a vivere a Selikegne (Casamance) senza aver subito ulteriori attacchi od aggressioni.

Rappresenta inoltre in maniera altrettanto generica la propria consapevolezza circa l'usanza dei gruppi ribelli di reclutare forzosamente giovani e bambini da addestrare militarmente, senza mai essere stato vittima di episodi di tal genere, essendosi ad essa sottratto, pur avendo timore di questo in caso di rientro nel suo paese di origine.

Né vi sono doglianze dell'istante che possano giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, alla luce dei tassativi presupposti enucleati dall'art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e dalla medesima configurati quale fondato timore di danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano (fattispecie individuali da escludersi per via della ritenuta non credibilità del ricorrente), la condanna a morte o la minaccia grave contro la vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, in considerazione dell'attuale condizione socio-politica della dichiarata zona di provenienza dell'istante (regione di Kolda, Casamance), atteso che nella regione della

Casamance, secondo l'ultimo rapporto Amnesty International, risulta infatti che "Il conflitto in corso tra l'esercito e le Forze democratiche del Movimento della Casamance (Mouvement des forces démocratiques de Casamance - Mfdc) si è attenuato e un leader dell'Mfdc ha proclamato un cessate il fuoco unilaterale ad aprile", con la conseguente impossibilità di riconoscere nella fattispecie una situazione di conflitto armato interno che giustifichi l'applicazione dell'art. 14, lett. c).

La domanda merita tuttavia di essere accolta relativamente alla richiesta di protezione umanitaria (certificazione medica allegata in atti e svolgimento attività lavorativa, avendo in udienza del 24.5.16 riferito di guadagnare euro 800,00 mensili con regolare contratto nel settore della raccolta della frutta), con integrazione sociale sul territorio nazionale, ivi compresa integrazione linguistica, alla luce della documentazione prodotta.

Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) riconosce a [REDACTED], nato in [REDACTED] i gravi motivi di carattere umanitario ex art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;
- 2) spese di lite irripetibili.

Roma, 20.2.2018.

Il Giudice

